

STUDIO LEGALE IACOVINO & ASSOCIATI

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

CAMPOBASSO Via E. Berlinguer n. 1 (86100) Tel.0874/69016 - Fax 0874/64416
ROMA Via Lima n. 20 Int. 1 (00198) Tel./Fax. 06/97881020

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DI

RICORSO

PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

Il ricorso dinanzi al TAR Lazio - Roma rg. n. 7899/2020 è stato proposto

Per l'annullamento

del diniego sull'istanza ostensiva o di accesso agli atti inoltrata da alcuni ricorrenti in data 16.07.2020 e da altri in data 21.07.2020, espresso in virtù del riscontro fornito con nota prot. n. RUO/D/2020/0012615/P/C del 05/08/2020 (Ferranti+4), nota prot. n. RUO/D/2020/0012625/P/C del 05/08/2020 (Barrese), nota prot. n. RUO/D/2020/0012621/P/C del 05/08/2020 (Aurite), nota prot. n. RUO/D/2020/0012627/P/C del 05/08/2020 (Bechelloni), nota prot. n. RUO/D/2020/0012630/P/C del 05/08/2020 (Cardamone), nota prot. n. RUO/D/2020/0012635/P/C del 05/08/2020 (Lubini)

nonché per il conseguente accertamento

del diritto d'accesso degli istanti, con condanna della resistente all'integrale ostensione dei documenti anelati.

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

La presente doglianza in materia di accesso agli atti è relativa alle istanze ostensive formulate dai ricorrenti e inoltrate alla RAI Radiotelevisione S.p.a., per tramite del sottoscritto procuratore, da alcuni in data 16.07.2020 e da altri in data 21.07.2020, avente ad oggetto la documentazione relativa alla procedura volta all'individuazione di 250 risorse da reperire nell'ambito del personale iscritto all'Albo dei Giornalisti – elenco professionisti, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, da assumere con qualifica giornalistica (redattore) nelle stagioni produttive 2020/21 e 2021/22.

In riferimento a tale istanza di accesso agli atti, la società odierna resistente ha opposto diniego all'accesso, con nota prot. n. RUO/D/2020/0012615/P/C del 05/08/2020 (Ferranti+4), nota prot. n. RUO/D/2020/0012625/P/C del 05/08/2020 (Barrese), nota prot. n.

RUO/D/2020/0012621/P/C del 05/08/2020 (Aurite), nota prot. n.
RUO/D/2020/0012627/P/C del 05/08/2020 (Bechelloni), nota prot. n.
RUO/D/2020/0012630/P/C del 05/08/2020 (Cardamone), nota prot. n.
RUO/D/2020/0012635/P/C del 05/08/2020 (Lubini).

I provvedimenti *de quibus*, inerenti una medesima e identica richiesta di accesso formulata dagli odierni ricorrenti, risultano assolutamente ingiusti e lesivi in ordine alle legittime e tutelabili esigenze di accesso dei ricorrenti.

Pertanto, l'annullamento dei provvedimenti si rivela di notevole importanza per la tutela della globale posizione giuridica degli stessi all'interno dell'Azienda.

In altre parole, attraverso l'istanza di accesso agli atti gli odierni ricorrenti, rappresentando adeguatamente la propria posizione giuridica soggettiva e la intervenuta lesione dei loro diritti, e così motivando la richiesta, avevano domandato alla società resistente di consentire l'ostensione di documenti di rilievo in riferimento alla procedura attivata di reclutamento personale. La RAI, mediante le note di cui sopra, ha posto un diniego in ordine all'accesso agli atti anelati.

Così, è sorto l'interesse a proporre ricorso giurisdizionale avverso tale determinazione, ai sensi dell'art. 25, c. 4, L. 241/90 e dell'art. 116 c.p.a.

Al fine di illustrare compiutamente il legittimo diritto di accesso dei ricorrenti ai documenti agognati, dunque, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno analizzare i fatti inerenti il caso di specie.

- in data 23 luglio 2019 RAI e USIGRAI hanno sottoscritto un accordo sindacale per l'individuazione di 250 risorse da reperire nell'ambito del personale iscritto all'Albo dei giornalisti – elenco professionisti;
- la Rai ha pubblicato l'Avviso di Accertamento interno per giornalisti 2019 volto, in ottemperanza all'Accordo del 23 luglio 2019 sottoscritto con l'Unione Sindacale dei Giornalisti Rai, a promuovere un'iniziativa di accertamento orientata all'individuazione di 250 risorse da reperire nell'ambito del personale iscritto all'Albo dei Giornalisti – elenco professionisti, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, da assumere con qualifica giornalistica (redattore) nelle stagioni produttive 2020/21 e 2021/22 secondo le modalità indicate di seguito;
- L'avviso è riservato a coloro che hanno svolto specifiche tipologie di attività/prestazioni (non giornaltiche) come riportato nell'Allegato 1, all'interno del "perimetro produttivo" della programmazione Rai (non giornalistica) come previsto dall'Allegato 2 e in possesso dei criteri di accesso ivi specificati.

- Il suddetto ALLEGATO 1 riporta l'Elenco tipologia attività per le risorse utilizzate con un rapporto di lavoro subordinato così specificato:

REDAZIONE DESK
AUTORE TESTI
CONDUTTORE/PRESENTATORE
COLLABORATORE TESTI
INVIATO
VIDEOMAKER

Elenco prestazioni incluse per le risorse impegnate con contratto di lavoro autonomo

Codice	Prestazione
760	AUTORE TESTI CREATIVI NO VIDEO/VOCE
763	AUTORE TESTI CREATIVI SI VIDEO/VOCE
764	AUTORE TESTI ESPOSITIVI SI VIDEO/VOCE
761	AUTORE TESTI ESPOSITIVI NO VIDEO/VOCE
726	ESPERTO ARTISTICO
724	ESPERTO LETTERARIO E ARTI FIGURATIVE
725	ESPERTO TECNICO SCIENTIFICO
100	PRESENTATORE/INVIATO
200*	REGISTA/VIDEOMAKER

(*) Con esclusivo riferimento alla prestazione di videomaker

- l'ALLEGATO 2 riporta i programmi di cui al cd perimetro produttivo, secondo la seguente specificazione:

PROGRAMMI 2014

RAI UNO
L'ARENA
PETROLIO
PORTA A PORTA
UNOMATTINA
VITA IN DIRETTA
A SUA IMMAGINE

RAI DUE
I FATTI VOSTRI
VIRUS
2 NEXT ECONOMIA E FUTURO

RAI TRE
AGORA'

BALLARO'
CHE TEMPO CHE FA
CHI L'HA VISTO
DIECI COMANDAMENTI
IN 1\2 ORA
MI MANDA RAI TRE
MILLENNIUM
PANE QUOTIDIANO
PRESA DIRETTA
REPORT
STORIE MALEDETTE
TELECAMERE
UN GIORNO IN PRETURA

RADIO DUE
UN GIORNO DA PECORA
CATERPILLAR

RADIO TRE
TUTTA LA CITTA' NE PARLA
RADIO3 MONDO

PROGRAMMI 2015

RAI UNO
L'ARENA
PETROLIO
PORTA A PORTA
UNOMATTINA
VITA IN DIRETTA
A SUA IMMAGINE

RAI DUE
I FATTI VOSTRI
VIRUS
2 NEXT ECONOMIA E FUTURO

RAI TRE
47 35 PARALLELO ITALIA
AGORA'
BALLARO'
CHI L'HA VISTO
DIECI COMANDAMENTI

IN 1\2 ORA
MI MANDA RAI TRE
PRESA DIRETTA
REPORT
UN GIORNO IN PRETURA
CHE TEMPO CHE FA
PANE QUOTIDIANO
IL POSTO GIUSTO

RADIO DUE
UN GIORNO DA PECORA
CATERPILLAR

RADIO TRE
TUTTA LA CITTA' NE PARLA
RADIO3 MONDO

PROGRAMMI 2016

RAI UNO
COSE NOSTRE
L'ARENA
PETROLIO
PORTA A PORTA
STORIE VERE
UNOMATTINA
A SUA IMMAGINE
VITA IN DIRETTA

RAI DUE
I FATTI VOSTRI
NEMO NESSUNO ESCLUSO
TABLOID
VIRUS
2 NEXT ECONOMIA E FUTURO

RAI TRE
AGORA'
BALLARO'
CARTABIANCA
CHE TEMPO CHE FA
CHI L'HA VISTO
DIECI COMANDAMENTI

FUORI ROMA
IN 1\2 ORA
INDOVINA CHI VIENE A CENA
ISLAM ITALIA
MI MANDA RAI TRE
PANE QUOTIDIANO
POLITICS
POSTO GIUSTO
PRESA DIRETTA
QUANTE STORIE
REPORT
STORIE MALEDETTTE
UN GIORNO IN PRETURA
TUTTA SALUTE

RADIO DUE
UN GIORNO DA PECORA
CATERPILLAR

RADIO TRE
TUTTA LA CITTA' NE PARLA
RADIO3 MONDO

PROGRAMMI 2017

RAI UNO
CHE TEMPO CHE FA
L'ARENA
PETROLIO
PORTA A PORTA
STORIE ITALIANE
STORIE VERE
A SUA IMMAGINE
UNOMATTINA
VITA IN DIRETTA
COSE NOSTRE

RAI DUE
I FATTI VOSTRI
NEMO NESSUNO ESCLUSO
NIGHT TABLOID
TABLOID

RAI TRE
AGORA'
CARTABIANCA + CARTA BIANCA A COLORI
CHE TEMPO CHE FA
CHI L'HA VISTO
DIECI COMANDAMENTI
FUORI ROMA
IN 1\2 ORA
INDOVINA CHI VIENE A CENA
MI MANDA RAI TRE
MONDO NUOVO
OPERAI
OPINIONE PUBBLICA
POSTO GIUSTO
PRESA DIRETTA
QUANTE STORIE
REPORT
STORIE MALEDETTE
UN GIORNO IN PRETURA
TUTTA SALUTE

RADIO DUE
CATERPILLAR

RADIO TRE
TUTTA LA CITTA' NE PARLA
RADIO3 MONDO

PROGRAMMI 2018

RAI UNO
CHE TEMPO CHE FA
COSE NOSTRE
PETROLIO
PORTA A PORTA
STORIE ITALIANE
UNOMATTINA
A SUA IMMAGINE
VITA IN DIRETTA

RAI DUE
I FATTI VOSTRI
KRONOS
NEMO NESSUNO ESCLUSO

NIGHT TABLOID
POPOLO SOVRANO
POVERA PATRIA

RAI TRE
AGORA'
CARTABIANCA + CARTA BIANCA A COLORI
CHI L'HA VISTO
DIECI COMANDAMENTI
IN 1\2 ORA
INDOVINA CHI VIENE A CENA
LA DIFESA DELLA RAZZA
MI MANDA RAI TRE
PRESA DIRETTA
REPORT
STORIE MALEDETTE
UN GIORNO IN PRETURA
POSTO GIUSTO
QUANTE STORIE
TUTTA SALUTE

RADIO DUE
CATERPILLAR

RADIO TRE
TUTTA LA CITTA' NE PARLA
RADIO3 MONDO

- L'Avviso è limitato ai partecipanti in base ai seguenti criteri:

1. Criteri di accesso all'iniziativa di accertamento.

Potranno aderire all'iniziativa coloro che risultano iscritti all'Albo dei Giornalisti - elenco professionisti entro il 23 luglio 2019 secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in presenza di una delle seguenti condizioni:

A) Personale che opera all'interno dei programmi di cui all'Allegato 2 e che svolge attività/prestazioni di cui all'Allegato 1 (attività formalmente non giornalistiche tranne quelle di "inviato"):

a) risorse utilizzate con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (alla data del 31/12/2018) (in attività formalmente non giornalistiche tranne quelle di "inviato");

- almeno 35 mesi di impegno nel quinquennio (1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2018), o almeno 21 mesi nel triennio (1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018), nei programmi di cui

all'Allegato 2 e sulle attività/prestazioni di cui all'Allegato 1 (in attività formalmente non giornalistiche tranne quelle di “inviato”);

- retribuzione annua lorda inferiore ad euro 80.000 (criterio illogico rispetto alla professionalità da valorizzare e valutare).

b) risorse utilizzate con un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (in attività formalmente non giornalistiche tranne quelle di “inviato”);

- almeno 35 mesi di impegno nel quinquennio (1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2018) o almeno 21 mesi nel triennio (1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018), nei programmi di cui all'Allegato 2 e sulle attività/prestazioni di cui all'Allegato 1 (in attività formalmente non giornalistiche tranne quelle di “inviato”). Saranno considerati utili ai fini del computo dei predetti periodi di impegno anche i periodi fuori contratto se coperti da indennità di maternità come attestata dalla relativa domanda Inps (criterio illogico rispetto all'anzianità lavorativa);

- retribuzione media nei citati periodi di riferimento (quinquennio/triennio) inferiore a euro 80.000 lordi risultante da tutti i contratti stipulati (criterio illogico rispetto alla professionalità da valorizzare e valutare).

c) risorse utilizzate con contratti di lavoro autonomo (in attività formalmente non giornalistiche tranne quelle di “inviato”).

- almeno 35 mesi di impegno nel quinquennio (1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2018) o almeno 21 mesi nel triennio (1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018), nei programmi di cui all'Allegato 2 e sulle attività/prestazioni di cui all'Allegato 1 (in attività formalmente non giornalistiche tranne quelle di “inviato”). Saranno considerati utili ai fini del computo dei predetti periodi di impegno anche i periodi fuori contratto se coperti da indennità di maternità come attestata dalla relativa domanda Inps (criterio illogico rispetto all'anzianità lavorativa);

- compenso medio nei citati periodi di riferimento (quinquennio/triennio) inferiore a euro 80.000 lordi – al netto dei rimborsi spese – risultante da tutti i contratti stipulati, e anche per periodi sovrapposti, e dalle relative varianti per ciascun anno (criterio illogico rispetto alla professionalità da valorizzare e valutare).

B) Personale che opera all'interno delle Testate Giornalistiche e che svolge attività/prestazioni di cui all'elenco Allegato 1 (in attività formalmente non giornalistiche tranne quelle di “inviato”):

a) risorse utilizzate con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (alla data del 31/12/2018):

- almeno 35 mesi di impegno nel quinquennio (1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2018), o almeno 21 mesi nel triennio (1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018), all'interno delle Testate e

sulle attività/ prestazioni di cui all'Allegato 1 (in attività formalmente non giornalistiche);

- retribuzione annua lorda inferiore ad euro 80.000 (criterio illogico rispetto alla professionalità da valorizzare e valutare).

b) risorse utilizzate con un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato:

- almeno 35 mesi di impegno nel quinquennio (1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2018), o almeno 21 mesi di impegno nel triennio (1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018), all'interno delle Testate e sulle attività/ prestazioni di cui all'Allegato 1 (in attività formalmente non giornalistiche tranne quelle di “inviato”). Saranno considerati utili ai fini del computo dei predetti periodi di impegno anche gli eventuali periodi fuori contratto se coperti da indennità di maternità come attestata dalla relativa domanda Inps (criterio illogico rispetto all'anzianità lavorativa);
- retribuzione media nei citati periodi di riferimento (quinquennio/triennio) inferiore a euro 80.000 lordi risultante da tutti i contratti stipulati (in attività formalmente non giornalistiche tranne quelle di “inviato”).

c) risorse utilizzate con contratti di lavoro autonomo:

- almeno 35 mesi di impegno nel quinquennio (1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2018) o almeno 21 mesi di impegno nel triennio (1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018), all'interno delle Testate e sulle attività/ prestazioni di cui all'Allegato 1 (in attività formalmente non giornalistiche tranne quelle di “inviato”). Saranno considerati utili ai fini del computo dei predetti periodi di impegno anche i periodi fuori contratto se coperti da indennità di maternità come attestata dalla relativa domanda Inps (criterio illogico rispetto all'anzianità lavorativa);
- compenso medio nei citati periodi di riferimento (quinquennio/triennio) inferiore a euro 80.000 lordi – al netto dei rimborsi spese – risultante da tutti i contratti stipulati, anche per periodi sovrapposti, e dalle relative varianti per ciascun anno.

- infine l'Avviso prevede le seguenti clausole di esclusione dalla partecipazione

2. Disposizioni finali.

La formalizzazione dell'impegno contrattuale avverrà mediante sottoscrizione in sede sindacale di un verbale di conciliazione ex articolo 2113 c.c. nel quale gli interessati dichiarino di non aver null'altro a pretendere in relazione all'attività pregressa.

Per coloro che hanno un contenzioso pendente con l'Azienda la relativa rinuncia sarà condizione obbligatoria per l'assunzione.

-Ciò posto, gli odierni ricorrenti avevano e hanno interesse e diritto a partecipare alla detta Selezione, considerata la loro qualifica di giornalisti professionisti attualmente in servizio in Testate e programmi RAI.

- Il detto *form on line* ed il presupposto Avviso di accertamento 2019 contengono clausole del tutto inaccettabili e non sottoscrivibili in quanto manifestamente illogiche, irragionevoli illegittime e/o annullabili e/o nulle e comunque disposte in violazione della legge sulla trasparenza e anticorruzione, e del relativo piano anticorruzione aziendale, oltre che in palese violazione delle linee guida per le procedure concorsuali declinate in special modo nei principi della imparzialità, legalità e parità di trattamento.

- Con le istanze del 16.07.2020 e del 21.07.2020, in particolare, gli odierni ricorrenti, per il tramite del sottoscritto procuratore, impugnavano integralmente la procedura *de qua*, in uno ad ogni atto ad essa presupposto, propedeutico e consequenziale, in quanto irrimediabilmente viziata, considerate le notevoli e insuperabili illegittimità commesse dalla RAI S.p.a, sia nel sottoscrivere accordi sindacali illegittimi, sia nel redigere un bando in palese difformità delle linee guida concorsuali, sia nel prevedere criteri illegittimi e irragionevoli per le varie fasi del concorso, sia per la disparità di trattamento, sia per la violazione dei principi di buona fede e correttezza.

Il riferimento è principalmente al **mancato espletamento della seconda fase della selezione volta, per espressa previsione di *lex specialis*, al concreto accertamento professionale dell'attività giornalistica da parte dei concorrenti, con la conseguenza che l'Azienda ha stabilizzato, in spregio alle norme del bando stesso, personale che di fatto non ha svolto attività giornalistica ovvero personale esterno o addirittura fuori perimetro produttivo.**

A questo si aggiunge che il concorso *de quo* appare del tutto illegittimo perché, in modo del tutto arbitrario e contrario ai principi di imparzialità e di uguaglianza di trattamento, la RAI non solo ha determinato un perimetro entro cui inserire – per una sua discrezionale scelta – alcuni programmi e tenerne fuori illegittimamente degli altri, ma per di più risulterebbe che sono stati ammessi soggetti che hanno lavorato in programmi esclusi dal perimetro, con grave esclusione di tutti gli altri.

Sul punto, si rammenta che il concorso del 2013 – azionato sempre dalla odierna resistente – ha invece consentito a tutti coloro che svolgevano determinate mansioni non giornalistiche di partecipare al concorso per la stabilizzazione, non prevedendo dunque una clausola di esclusione in tal senso.

- Si specifica sin da ora, che la richiesta di annullamento della procedura *de qua* con contestuale richiesta di risarcimento danni per tutti i motivi sopra esposti e per altri che verranno puntualmente argomentati, sarà oggetto di separato e autonomo giudizio che verrà proposto nelle sedi opportune.

- Per quanto di competenza di questo Ill.mo Tribunale, tutte le suesposte considerazioni, valgono a dimostrare e a giustificare il **concreto e attuale interesse degli odierni ricorrenti.**

- In particolare, questi, pur avendo tutti i requisiti per essere ammessi, si sono visti ingiustamente escludere – senza una reale motivazione - da una procedura che presenta rilevanti profili di illegittimità.

Soprattutto ove si consideri che l'Azienda, in totale spregio delle stesse regole da essa stessa dettate nella *lex specialis*, ha deciso in corso di procedura di non attivare la seconda fase di valutazione volta al concreto accertamento professionale dell'attività giornalistica da parte dei concorrenti.

- In ragione di tutto quanto sopra esposto, nelle istanze *de quibus*, stante la pubblicazione in data 10.06.2020 dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova selettiva e la comunicazione della esclusione dalla selezione agli odierni ricorrenti con motivazioni c.d. "standard", veniva formulata rituale istanza di accesso agli atti con la quale si chiedeva *"di prendere visione, con rilascio di copia, entro e non oltre 7 giorni dall'inoltro della presente, di tutta la documentazione inerente la procedura selettiva indicata in oggetto, tra cui a titolo esemplificato e non esaustivo si segnalano:*

- *La procedura selettiva con i relativi atti inerenti la procedura di individuazione dei programmi rientranti nel "perimetro produttivo" di cui all'All. 1 dell'Avviso di accertamento 2019;*

- *La procedura con i relativi atti inerenti la procedura per individuazione delle mansioni di cui all'All. 2 dell'Avviso di accertamento 2019;*

- *La procedura con i relativi atti inerenti la procedura d'individuazione dei criteri di accesso all'iniziativa di accertamento;*

- *Atto di nomina dei membri della commissione esaminatrice;*

- *Elenco degli ammessi all'accertamento interno e alla prova obbligatoria di valutazione*

- *Autocertificazione rilasciata dagli ammessi ed inerente il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla fase di valutazione poi inspiegabilmente non svolta;*

- *La documentazione inerente la verifica, da parte della commissione o di altri soggetti per conto della RAI e dalla RAI, dell'autocertificazione rilasciata dai concorrenti ammessi e non ed inerente il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla fase di valutazione*

- *I curricula e la documentazione presentati dagli ammessi e non ammessi*

- *Atti relativi alla mancata celebrazione della fase della valutazione dell'attività giornalistica svolta dal concorrente, espressamente prevista come obbligatoria dal testo del bando"*

- La suddetta richiesta era motivata da interessi attuali e concreti degli odierni istanti, i quali hanno subito una ingiusta, ingiustificata e illegittima esclusione dalla procedura di stabilizzazione in questione.

In particolare, l'interesse diretto è volto alla verifica delle modalità di svolgimento della selezione attivata e di tutte le deliberazioni endoprocedimentali assunte, per non vedere

oltremodo pregiudicata la loro posizione nell'ambito nella procedura in oggetto e a consentire loro di esercitare in modo attivo il proprio diritto di difesa.

- Tuttavia, in modo del tutto illegittimo, ingiusto, immotivato, con nota prot. n. RUO/D/2020/0012615/P/C del 05/08/2020 (Ferranti+4), nota prot. n. RUO/D/2020/0012625/P/C del 05/08/2020 (Barrese), nota prot. n. RUO/D/2020/0012621/P/C del 05/08/2020 (Aurite), nota prot. n. RUO/D/2020/0012627/P/C del 05/08/2020 (Bechelloni), nota prot. n. RUO/D/2020/0012630/P/C del 05/08/2020 (Cardamone), nota prot. n. RUO/D/2020/0012635/P/C del 05/08/2020 (Lubini), la RAI Radio Televisione S.p.A. negava l'accesso agli odierni ricorrenti assumendo generiche ragioni di privacy, senza in alcun modo contestualizzare e/o motivare adeguatamente il proprio provvedimento.

- In particolare, con tali note, tutte di identico contenuto e tenore, la RAI ha dichiarato la richiesta di accesso agli atti *"inammissibile, rilevando un chiaro intento esplorativo e preordinato controllo generalizzato dell'operato dell'Azienda"*.

- La Rai, ancora, ha continuato ad articolare la risposta adducendo ragioni, a sostegno del diniego, palesemente infondate: a suo dire, *"non si ravvisano nell'odierna istanza i caratteri di una richiesta circostanziata e adeguatamente argomentata [...] nella manifesta assenza di alcuna puntuale e specifica contestazione"*.

- Ebbene, la pretestuosità, l'illegittimità e l'assoluto ostruzionismo posto in essere dall'Azienda emerge chiaramente dal tenore delle istanze *de quibus*, le quali, come detto, non solo contengono in modo specifico e puntuale la descrizione degli atti richiesti, con ampie argomentazione sull'interesse sotteso ad esse, ma per di più in esse viene analiticamente analizzato il sistema patologico predisposto dalla RAI.

- Alla luce di quanto detto, è evidente che il diniego della RAI sull'istanza di accesso agli atti formulata dai ricorrenti è assolutamente illegittima in quanto non risponde all'esigenza e al diritto di accesso degli odierni ricorrenti; pertanto va annullata, con conseguente condanna all'ostensione dei documenti.

NEL SUDETTO RICORSO SONO STATI PERTANTO DEDOTTI I SEGUENTI

MOTIVI:

I

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA EX ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E 24, COMMA 7, DELLA L. N. 241/1990.

Svolte tali necessarie premesse, indispensabili data la delicatezza del caso di specie, a questa difesa preme sottolineare l'assoluta illegittimità del comportamento posto in essere dalla RAI

Radio Televisione Italiana S.p.A. in palese violazione dell'articolo 22, comma 2, della L. n. 241/1990 il quale stabilisce che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza, in ossequio ai principi costituzionali ex art. 97 Cost.

In particolare, per quanto riguarda il principio di imparzialità esso è stato inserito dalla legge di riforma sul procedimento (L. 69/2009) all'art. 1 della L. 241/90 tra i canoni fondamentali deputati a presidiare l'intera attività amministrativa.

Infatti, il principio *de quo* non riguarda solo il momento organizzativo della PA, ma si riferisce all'attività dell'Amministrazione nella sua interezza.

Si può dunque pacificamente affermare che il principio di imparzialità costituisce uno dei pilastri sul quale si poggia l'intero statuto costituzionale dell'Amministrazione.

In quest'ottica, dunque, il principio in parola deve essere visto come canone dell'agire amministrativo volto ad assicurare l'integrità del contraddittorio, la completezza dell'istruttoria, la motivazione degli atti, la loro pubblicità.

Ne consegue quindi la stretta correlazione tra il principio di imparzialità e il principio di trasparenza, regola generale di condotta della pubblica amministrazione.

Esso incarna il criterio che soddisfa l'esigenza di un controllo democratico da parte dei cittadini sull'attività della PA, permettendo loro, attraverso la c.d. "conoscibilità esterna" dell'azione amministrativa", di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Ne discende che l'esercizio del suddetto diritto può essere compreso esclusivamente nelle ipotesi indicate dal legislatore, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge generale sul procedimento amministrativo.

Questo viene sottolineato anche da una pronuncia del TAR Lombardia: ***"La L. 241/90 conferisce al diritto di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, valore di principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza"*** (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, sent. n. 360/15)

A sostegno di quanto sinora sostenuto, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la quale sostiene che *«Ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241/90, deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, senza che da parte dell'Amministrazione possa legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l'interessato intenda intraprendere sicché, sotto tale profilo, è sufficiente che l'istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse; inoltre, una volta che l'istante abbia dimostrato il proprio*

interesse, è illegittimo il divieto di estrarre copia e la limitazione dell'accesso alla sola visione degli atti, che spesso non è sufficiente a consentire la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4286; T.A.R. Torino, Sez. II, 29 agosto 2014, n. 1458).

In linea di principio, dunque, **l'amministrazione detentrica dei documenti amministrativi, purchè direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso se non per motivate esigenze di riservatezza** (Tar Lazio, Roma, Sez. III, 5 novembre 2009 n. 10838), **che nel caso di specie, come si meglio specificherà, non sussistono.**

Svolte tali necessarie premesse di carattere sistematico, è opportuno applicare i principi suesposti al caso di specie.

Come sopra anticipato, gli artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990, ed in particolare l'articolo 25, definiscono ambiti, contenuti e limiti del **diritto di accesso** ai documenti amministrativi, conferendolo ai titolari di interessi legittimi e/o diritti soggettivi nei confronti della pubblica Amministrazione.

Ebbene, **nel caso odierno non sussistono ostacoli all'ostensione dei documenti citati**. E ciò sia sul versante della **legittimazione passiva** della RAI, quale Azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sia riguardo al contenuto dell'istanza di accesso, che ineriva precipuamente su una **selezione** volta all'individuazione di 250 risorse da reperire nell'ambito del personale iscritto all'Albo dei Giornalisti – elenco professionisti, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, da assumere con qualifica giornalistica (redattore) nelle stagioni produttive 2020/21 e 2021/22.

In ordine alla qualità e alle peculiarità della RAI in tema di accesso ai documenti amministrativi, quale Azienda pubblica, appare opportuno rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale, anche alla luce dei criteri delineati da **Cons. Stato, Ad. Plen., nn. 4 del 1999, 5 del 2005 e da ultimo n. 13/2016**, gli atti e i documenti oggetto di istanze di accesso di questo tipo **si riverberano sulle stesse modalità di gestione ed erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo di cui la RAI è concessionaria** (*ex multis*, cfr. da ultimo anche recente **Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 2863 del 28.06.2016**; Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1113).

Codesto stesso Ecc.mo TAR Lazio, con **sentenza n. 1354/2018** della sezione Terza, ha accolto il ricorso in materia di accesso agli atti **per fattispecie analoga**, stabilendo testualmente: *“Con riguardo al primo aspetto – assoggettamento, in generale, della RAI S.p.a. alle norme in materia di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990 e, conseguentemente,*

*legittimazione passiva al ricorso oggi proposto [...] – il Collegio ritiene che la risposta non possa che essere affermativa, atteso il riferimento della norma anche ai “gestori di pubblici servizi”. **La RAI, pur nella sua veste formalmente privatistica di S.p.a. e pur agendo mediante atti di diritto privato, conserva certamente significativi elementi di natura pubblicistica, ravvisabili in particolare:** a) nella prevista nomina di numerosi componenti del C.d.A. non già da parte del socio pubblico, ma da un organo ad essa esterno quale la Commissione parlamentare di vigilanza; b) nell’indisponibilità dello scopo da perseguire (il servizio pubblico radiotelevisivo), prefissato a livello normativo; c) nella destinazione di un canone, avente natura di imposta, alla copertura dei costi del servizio da essa gestito.*

L’azienda è inoltre di proprietà pubblica ed è la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, sicché non è revocabile in dubbio la sua riconducibilità “pleno iure” all’ambito di applicazione della normativa sul diritto di accesso, entro i confini delimitati dall’art. 23 della Legge n. 241 del 1990 che, non a caso, menziona tra i soggetti passivi del diritto di accesso, accanto alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, anche i “gestori di pubblici servizi”, nel cui novero va certamente collocata la RAI.”

Sul diritto all’accesso, pertanto, si richiamano qui le summenzionate pronunce e i noti principi espressi, in materia, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le note sentenze n. 13/2016, 4 e 5/1999.

Quanto al diritto di accesso del concorrente nell’ambito delle selezioni o dei concorsi, risulta granitico l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, per il quale “*sussiste il **diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale** e non vi sono limiti ai documenti ostensibili*, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione” (ex multis, T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 10.09.2013, n. 8199).

Nella situazione in esame e alla luce dei principi sopra affermati deve ritenersi pienamente ammissibile l’accesso agli atti richiesto, in quanto attinente a procedura selettiva, soggetta alle ricordate regole di imparzialità e trasparenza cui anche l’azienda radiotelevisiva deve ritenersi assoggettata.

In particolare essa è motivata da interessi attuali e concreti degli odierni ricorrenti, i quali hanno subito una ingiusta, ingiustificata e illegittima esclusione dalla procedura di stabilizzazione in questione.

In particolare, l’interesse diretto è volto alla verifica delle modalità di svolgimento della selezione attivata e di tutte le deliberazioni endoprocedimentali assunte, per non vedere

oltremodo pregiudicata la loro posizione nell'ambito nella procedura in oggetto e a consentire loro di esercitare in modo attivo il proprio diritto di difesa.

Dirimente a riguardo quanto stabilito nella suindicata sentenza del TAR Lazio, n. 1354/2018 della sezione Terza, nella quale testualmente si legge: “[...] **Non vi sono ragioni per opporre un rifiuto alla esibizione legato a malintese ragioni di “privacy” degli altri concorrenti, le quali vengono meno e sono comunque recessive di fronte ad un accesso di tipo difensivo** [...] (arg. ex art. 24, comma 7. c.p.a.). Si può anzi rilevare che, una volta ritenuti sussistenti il dovere ostensivo in capo alla RAI ed il diritto del giornalista all'accesso ai documenti attinenti alla procedura selettiva interna, non vi sono ragioni per non ritenere applicabili gli indirizzi consolidati della giurisprudenza amministrativa secondo cui **sussiste il diritto di un candidato che ha partecipato ad una procedura concorsuale e che è stato dalla stessa escluso, di accedere agli atti attinenti alla situazione giuridicamente rilevante relativa alla sua posizione di concorrente di un pubblico concorso**” (cfr. ex multis TAR Lazio sent. n. 1354/2018; TAR Lazio, sent. n. 8772/2012).

Inoltre, sempre riprendendo la succitata sentenza, **“il concorrente escluso da un concorso o non vincitore ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e che non vi sono limiti ai documenti ostensibili** essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezioni, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti”.

Tanto esposto in fatto e diritto, il diniego serbato dall'Azienda sull'istanza di accesso è illegittimo, e merita di essere annullato con conseguente accertamento del diritto d'accesso degli istanti e condanna dell'Amministrazione resistente all'ostensione di tutti i documenti anelati.

LE CONCLUSIONI DEL RICORSO SONO DUNQUE:

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in Camera di Consiglio, annullare i provvedimenti di diniego sull'istanza di accesso, e così condannare l'Amministrazione all'ostensione integrale della documentazione richiesta e di quella rilevante ai fini dell'istanza e, cioè, copia dei documenti attinenti a:

- a) La procedura selettiva con i relativi atti inerenti la procedura di individuazione dei programmi rientranti nel “perimetro produttivo” di cui all'All. 1 dell'Avviso di accertamento 2019;

- b) La procedura con i relativi atti inerenti la procedura per individuazione delle mansioni di cui all'All. 2 dell'Avviso di accertamento 2019;
- c) La procedura con i relativi atti inerenti la procedura d'individuazione dei criteri di accesso all'iniziativa di accertamento
- d) Atto di nomina dei membri della commissione esaminatrice;
- e) Elenco degli ammessi all'accertamento interno e alla prova obbligatoria di valutazione
- f) Autocertificazione rilasciata dagli ammessi ed inerente il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla fase di valutazione poi inspiegabilmente non svolta;
- g) La documentazione inerente la verifica, da parte della commissione o di altri soggetti per conto della RAI e dalla RAI, dell'autocertificazione rilasciata dai concorrenti ammessi e non ed inerente il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla fase di valutazione
- h) I curricula e la documentazione presentati dagli ammessi e non ammessi
- i) Atti relativi alla mancata celebrazione della fase della valutazione dell'attività giornalistica svolta dal concorrente, espressamente prevista come obbligatoria dal testo del bando;

Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Roma, 19 gennaio 2021

Avv. Vincenzo Iacovino

Avv. Monica Minadeo